

REGOLAMENTO per l'ASSEGNAZIONE delle ONORIFICENZE SPORTIVE PARALIMPICHE

approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 24 ottobre 2017 e s.m.i.

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del CIP istituisce le Onorificenze sportive denominate “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico”, “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”, “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” e “Palma al Merito Tecnico Paralimpico”.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CIP conferisce le Onorificenze sportive di cui all’art.1 su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze, salvo i casi di cui al successivo art. 6.
2. Gli insigniti delle Onorificenze sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive di cui all’ art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP.

Art.3

La Commissione Benemerenze

1. La Commissione Benemerenze è nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.
2. La Commissione è composta da n. 1 Presidente e n. 5 componenti, che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio paralimpico e possono essere rinominati.
3. La Commissione per le Benemerenze che ha il compito di:
 - a) valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento - alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze (secondo quanto previsto all’art. 22.2) e formulare le relative proposte di conferimento;
 - b) mantenere i rapporti con gli organismi sportivi riconosciuti dal CIP ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - c) formulare alla Giunta Nazionale del CIP eventuali proposte di modifica al presente Regolamento;

- d) stabilire e aggiornare l' "Elenco delle discipline" ai fini dell'assegnazione delle Onorificenze che, allegato al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, anche Elenco);
 - e) proporre la revoca della concessione e dell'attribuzione di diritto delle Onorificenze alla Giunta Nazionale del CIP, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.
4. Il Segretario della Commissione viene nominato dalla Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Segretario Generale.

Art. 4

Elenco delle discipline

1. Le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute possono avanzare motivate proposte di modifica del suddetto Elenco di cui al precedente articolo.
2. Le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche provvedono altresì a segnalare alla Commissione Benemerenze eventuali variazioni intervenute nelle discipline/gare riconosciute dalle rispettive Federazioni/Organismi Internazionali per gli eventuali adempimenti della Giunta.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico

Art. 5

Concessione della Onorificenza

1. Il "Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico" può essere concesso:
 - a) agli Atleti italiani vincitori di medaglia d'oro in occasione delle competizioni indicate nell'Elenco;
 - b) a personalità sportive, nel limite di 3 per ciascun anno, che siano già in possesso della "Stella d'Oro al Merito Sportivo" e che abbiano per oltre venti anni onorato lo sport paralimpico italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 3 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno **quaranta** anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la "Stella d'Oro al Merito Sportivo" ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Art. 6

Facoltà di concessione

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, la Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta il "Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico" a:
 - a) una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi paralimpici;
 - b) agli Atleti italiani che abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.

Art. 7

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del "Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico" può essere concessa agli atleti meritevoli una sola volta nel corso della carriera sportiva.
2. Agli atleti già insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico", nell'eventualità in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui alle competizioni indicate nell'Elenco, viene attribuito il "Diploma d'Onore".
3. Agli insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo Paralimpico" non può essere assegnata ulteriore benemerenda, di grado inferiore a quella già attribuita.

Art. 8

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio, del numero d'ordine e, nel caso degli atleti, anche del titolo conseguito.

TITOLO III

Stella al Merito Sportivo Paralimpico

Art. 9

Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo Paralimpico" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.

2. Essa può essere concessa:

- a) a società e ad associazioni sportive che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione sportiva e dell'attività agonistica paralimpica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport paralimpico nel Paese;
- b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport in ambito paralimpico;
- c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport paralimpico italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2;
- d) ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato esclusivamente a livello nazionale.

3. La Stella d'oro al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto:

- a) al Presidente del CIP;
- b) ai componenti eletti ed ex Officio, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CIP;
- c) ai Presidenti Nazionali delle Discipline Sportive Paralimpiche;
- d) al Presidente del Collegio di Garanzia e al Procuratore Generale dello Sport Paralimpico.

4. La Stella d'argento al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto:

- a) ai Presidenti Nazionali degli Enti di Promozione Sportiva;
- b) ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Benemerite;
- c) ai Presidenti dei Comitati Regionali del CIP, al Presidente del Comitato Provinciale di Trento, al Delegato Regionale della Valle d' Aosta e al Delegato Provinciale di Bolzano;
- d) ai Presidenti delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.

5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CIP, a conclusione del quadriennio paralimpico;

6. Per le Società Sportive è tassativo che il periodo di attività necessario per il conseguimento della Onorificenza sia continuativo e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.

7. Per le persone, i periodi di tempo previsti e necessari possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.

8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.

9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.

10. Tra la concessione della Stella di Bronzo e la Stella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Stella d'Argento e la Stella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Ai fini del computo degli anni non sono conteggiati l'anno di assegnazione e l'anno in cui la candidatura viene proposta.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 non si applicano ai casi previsti dal successivo art. 11.2.
12. I soggetti di cui ai precedenti commi 4 e 5, per poter accedere ai gradi successivi di merito,
devono essere proposti dai soggetti abilitati all'inoltro delle candidature attenendosi a quanto previsto ai commi 9 e 10.
13. La Stella al Merito Sportivo non può essere assegnata a coloro già insigniti della Palma al Merito Tecnico.

Art. 10

Periodi di attività sportiva

1. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport in ambito paralimpico, di cui al precedente art. 9, comma 2, sia almeno:
 - di anni 25 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 15 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
2. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art. 9, comma 2, sia almeno:
 - di anni 15 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 10 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
3. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art. 9, comma 2, sia almeno:
 - di anni 10 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 6 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

Art. 11

Proposte di assegnazione

1. La Commissione Benemerenze può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo Paralimpico" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a personalità sportive n. 40 e a Società n. 10;
 - b) Stelle d'Argento: a personalità sportive n. 75 e a Società n. 25;
 - c) Stelle di Bronzo: a personalità sportive n. 200 e a Società n.50.
2. La Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo Paralimpico" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.

Art. 12

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L' Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo Paralimpico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.
2. L' Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo Paralimpico" non può essere concessa ai soggetti già insigniti dal CONI per lo stesso grado, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 9, comma 3.

Art. 13

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico Paralimpico

Art. 14

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:

- a) ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale in ambito paralimpico, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile in ambito paralimpico;
 - b) ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport italiano paralimpico anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2.
- 3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.
 - 4. Tra la concessione della Palma di Bronzo e la Palma d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Palma d'Argento e la Palma d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni. Ai fini del computo degli anni non sono conteggiati l'anno di assegnazione e l'anno in cui la candidatura viene proposta.
 - 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano ai casi previsti al successivo art.16.2.
 - 6. La Palma al merito tecnico non può essere assegnata a coloro già insigniti della Stella al merito sportivo.

Art. 15

Periodi di attività

- 1. Per concorrere all'assegnazione della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo in ambito paralimpico sia almeno:
 - a) di anni 30 per l'ottenimento del grado d'Oro;
 - b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;
 - c) di anni 12 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

Art. 16

Proposte di Assegnazioni

- 1. La Commissione Benemerenze può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico Paralimpico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 10
 - b) Palma d'Argento: n. 25
 - c) Palma di Bronzo: n. 50
- 2. La Giunta Nazionale del CIP, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico Paralimpico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.

Art. 17

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.
2. L' Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico Paralimpico" non può essere concessa ai soggetti già insigniti dal CONI per lo stesso grado.

Art. 18

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico Paralimpico

Art. 19

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sottoindicati risultati sportivi assoluti.
2. La "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" d'oro viene attribuita agli Atleti:
 - a) classificati al 2° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/gare inserite nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics e ai Global Games come indicato nell' Elenco;
 - b) ai vincitori dei Campionati Mondiali indetti dalle Federazioni Internazionali delle discipline inserite nel programma dei Giochi Paralimpici le cui gare non siano però inserite nel programma dei Giochi stessi;
 - c) ai vincitori dei Campionati Mondiali indetti dalle corrispondenti Federazioni Internazionali come indicato nell' Elenco;
 - d) agli Atleti Italiani che abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive.
3. La "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" d'argento viene attribuita agli Atleti:
 - a) classificati al 3° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/ gare inserite nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics ed ai Global Games come indicato nell' Elenco;
 - b) classificati al 2° posto dei Campionati Mondiali, come indicato nell' Elenco;
 - c) classificati al 1° posto ai Campionati Europei, come indicato nell' Elenco.

4. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” di bronzo viene attribuita agli Atleti:
- a) classificati dal 4° all' 8° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/gare inserite nel programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics ed ai Global Games come indicato nell’ Elenco;
 - b) classificati al 3° posto dei Campionati Mondiali come indicato nell’ Elenco;
 - c) classificati al 2° o 3° posto ai Campionati Europei come indicato nell’ Elenco.

Art. 20

Ripetizione dell’Onorificenza

1. Allo stesso Atleta possono essere concesse, nella carriera sportiva, più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già ottenuta. All’Atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l’attribuzione di più medaglie anche di grado diverso, verrà conferita solo la medaglia di grado superiore.

Art. 21

Iscrizione al Registro

1. L’assegnazione dell’Onorificenza viene registrata con un numero d’ordine.

TITOLO VI

Procedure per la presentazione delle candidature

Art. 22

Soggetti abilitati alle candidature

1. Le proposte di candidatura per ciascun anno sportivo sono inoltrate alla Commissione Benemerenze entro i termini stabiliti dal CIP.
2. Le proposte di candidatura sono inoltrate a cura dei soggetti abilitati per il tramite di apposita piattaforma informatica. I soggetti abilitati, di cui al successivo comma 3, sono dotati di credenziali di accesso alla suddetta piattaforma.
3. I soggetti abilitati alla presentazione delle candidature sono:
 - a) le Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche per la “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”, la “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” e la “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico”;
 - b) i Comitati/Delegati regionali del CIP, e i Delegati Provinciali di Trento e Bolzano, per la “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” e la “Palma al Merito

Tecnico Paralimpico” in favore di dirigenti, società sportive e tecnici residenti nella propria Regione;

- c) i Delegati Provinciali del CIP, per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali, per la “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” e la “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” in favore di dirigenti, società sportive e tecnici residenti nella propria Provincia;
 - d) gli Enti di Promozione Sportiva (EPP/EPSP), per il tramite dei Comitati/Delegati Regionali CIP, e i Delegati Provinciali di Trento e Bolzano, per la “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” in favore di dirigenti e società sportive residenti nella Regione di riferimento.
4. A tal fine, i Comitati/Delegati Regionali del CIP dovranno esercitare un appropriato coordinamento delle proposte ricevute dai rispettivi Delegati Provinciali, avendo cura di convalidarle ed inoltrarle tramite piattaforma.
5. I proponenti di cui alla lettera b), e c), dovranno allegare a ciascuna proposta il nulla osta rilasciato

da parte degli organismi sportivi di appartenenza (FSNP/FSP- DSAP/DSP).

6. Le proposte di candidatura dovranno essere compilate avendo cura di verificare i requisiti regolamentari relativi ai candidati il cui comportamento sia compatibile con i principi dell’etica sportiva e comune.
7. La Commissione Benemerenze esaminerà esclusivamente le richieste pervenute entro i termini stabiliti, compilate correttamente e corredate da tutta la documentazione necessaria.

Art. 23

Comunicazione dati insigniti

1. I nominativi ed i dati di contatto degli assegnatari delle onorificenze saranno comunicati, su richiesta, alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CIP al solo fine della promozione di iniziative di rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello sport.
2. Le suddette Associazioni Benemerite tratteranno i dati personali degli assegnatari delle onorificenze in qualità di autonomi titolari del trattamento e forniranno agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79 (in seguito GDPR).

Art. 24

Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico” avviene in occasione di apposita Cerimonia da svolgersi, di norma, entro l’anno di assegnazione del medesimo.
2. Le “Stelle al Merito Sportivo Paralimpico”, le “Medaglie al Valore Atletico Paralimpico” e le “Palme al Merito Tecnico Paralimpico” dei tre gradi, oro

argento e bronzo, sono inviate agli organi territoriali del CIP competenti per territorio.

3. Gli organi territoriali del CIP competenti per territorio provvedono, con il coinvolgimento dei Delegati Provinciali, alla successiva consegna delle relative Benemeritenze agli insigniti organizzando apposite cerimonie alle quali sarà dato il più ampio risalto.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ONORIFICENZE

Art. 25

Caratteristiche del “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico”

1. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico” si compone di una stella grande con raggi e un distintivo a stella con raggi.
2. La Stella è formata da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riproducente in coniazione bassorilievo il logo CIP a colori;
 - b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte oro senza smalto levigate; fascia circolare modellata riproducente alloro larghezza 4mm.
 - c) raggiera formata da 20 raggi, coniata con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati.
 - d) cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta CIP incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.
3. Alla Onorificenza realizzata in similoro è applicato un nastro a collarino in *gros-grain* di larghezza 37/40 mm di colore tricolore, con ganci terminali dorati; la lunghezza complessiva è di cm.80 circa.
4. Il distintivo dell’Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron, eseguito in un unico pezzo riproducente lo stesso soggetto della decorazione grande con logo CIP centrale eseguito in conio in altorilievo senza smalti, traforato, rovescio attacco a spillo in filo e fermaglio.

Art. 26

Caratteristiche della “Stella al Merito Sportivo Paralimpico”

1. Il trittico di questa benemeritenza è composto da: una stella grande, una stella piccola e un distintivo a stella. La Stella (sia grande che piccola) è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d’alloro che unisce le punte. Al centro un dischetto recante il logo CIP. La Stella (sia grande che piccola) è sorretta con un nastro tricolore; alla Stella grande verrà

applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta “Al Merito Sportivo Paralimpico”.

2. Il distintivo è composto da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il logo CIP e in basso la scritta “Al Merito Sportivo Paralimpico” è smaltata in bianco.
3. La “Stella al Merito Sportivo Paralimpico” per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Stella ai Dirigenti differenziandosi solo per la lunghezza del nastro tricolore che la sorregge.
4. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art. 27

Caratteristiche della “Palma al Merito Tecnico Paralimpico”

1. La “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” è composta da una medaglia con nastro e targhetta ed un distintivo. La medaglia, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondata da una greca in rilievo, tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CIP in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
2. È sorretta da un nastro tricolore sul quale verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta “Al Merito Tecnico Paralimpico”.
3. Il distintivo, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondato da una greca in rilievo tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CIP in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
4. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art. 28

Caratteristiche della “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico”

1. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” si compone di una medaglia ed un distintivo.
2. La Medaglia di forma rotonda riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta “Al Valore Atletico Paralimpico”, sul verso una corona di quercia con l’incisione dell’anno del conseguimento del risultato sportivo.
3. È sorretta da un nastro tricolore. Sul fronte del nastro verrà applicata una targhetta che reca in rilievo sul fronte il logo CIP.
4. Il Distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, all’interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta “Al Valore Atletico Paralimpico” la cui sede è smaltata in blu.

Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CIP.

5. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL COLLARE D'ORO E DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

- 1) Per gli sport non paralimpici, facenti capo a Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, la concessione della "Medaglia al Valore Atletico Paralimpico" è limitata, di massima, ai vincitori di medaglie nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente Campionati Mondiali ed Europei.
- 2)) L'assegnazione del Collare e delle Medaglie al Valore Atletico per risultati ottenuti ai Campionati del Mondo e ai Campionati Europei, viene subordinata alla presenza di minimo 8 avversari negli sport individuali e 4 in quelli a squadre e per gli sport individuali che prevedano eventi riservati ad Atleti con disabilità severe (quali, a titolo di esempio S11 e S1/3 per il nuoto, TT1-2 per il tennistavolo, T/F11, T51, T33 per l'atletica, H1 per il ciclismo, W1 per il tiro con l'arco ecc.).